I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3665/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1987

recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo [3], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti dei regolamenti n. 142/67/CEE (semi di colza, di ravizzone e di girasole) [4], n. 171/67/CEE (olio d'oliva) [5], (CEE) n. 766/68 (zucchero) [6], (CEE) n. 876/68 (latte e prodotti lattiero-caseari) [7], (CEE) n. 885/68 (carni bovine) [8], (CEE) n. 2518/69 (ortofrutticoli) [9], (CEE) n. 326/71 (tabacco greggio) [10], (CEE) n. 2743/75 (alimenti composti a base di cereali per gli animali) [11], (CEE) n. 2744/75 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso) [12], (CEE) n. 2768/75 (carni suine) [13], (CEE) n. 2774/75 (uova) [14], (CEE) n. 2779/75 (pollame) [15], (CEE) n. 110/76 (prodotti della pesca) [16], (CEE) n. 1431/76 (riso) [17], (CEE) n. 519/77 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [18], (CEE) n. 345/79 (vini) [19],

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [20], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 [21], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [22], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 [23], in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [24], modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 [25];

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione [26], modificato da ultimo dal regolamento

(1) GU n. L 281 dell'1 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 281 dell'1 11. 1975, pag. 78.
(4) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(5) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
(6) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
(7) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.
(8) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
(9) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.
(10) GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 1.
(11) GU n. L 281 dell'1 11. 1975, pag. 60.
(12) GU n. L 281 dell'1 11. 1975, pag. 65.
(13) GU n. L 282 dell'1 11. 1975, pag. 39.
(14) GU n. L 282 dell'1 11. 1975, pag. 68.
(15) GU n. L 282 dell'1 11. 1975, pag. 90.
(16) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 48.
(17) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.
(18) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 24.
(19) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.
(20) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(21) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(22) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(23) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(24) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
(25) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.
(26) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

(CEE) n. 1180/87 [1], che a suo tempo aveva sostituito il regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione [2], stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che tuttavia le disposizioni di questo regolamento hanno subito svariate modifiche, in certi casi sostanziali; che, per ragioni di chiarezza e di efficienza sul piano amministrativo, è opportuno codificare la normativa applicabile in materia, apportandovi alcuni ritocchi ritenuti opportuni alla luce dell'esperienze acquisita;

considerando che occorre stabilire la data da prendere in considerazione per fissare il tasso della restituzione; che alcuni regolamenti precisano che tale data è quella del giorno dell'esportazione; che, per determinare questo giorno, si deve trovare una soluzione economicamente idonea, la quale garantisca a tutti gli esportatori degli Stati membri parità di trattamento e corrisponda alla tendenza sempre più affermata nella Comunità, consistente nell'effettuare i controlli nei luoghi di produzione; che, di conseguenza, per la constatazione dei dati che servono al calcolo della restituzione, è opportuno scegliere il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione con cui l'esportatore esprime la volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in causa, beneficiando di una restituzione;

considerando che le norme generali adottate dal Consiglio dispongono che la restituzione venga pagata quando sia fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità; che, ai fini di un'interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori della Comunità, è opportuno prendere in considerazione l'uscita del prodotto dal territorio doganale comunitario;

considerando che alcune esportazioni possono dar luogo ad abusi; che, per evitarli, è opportuno subordinare, per dette esportazioni, il pagamento della restituzione, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale comunitario, anche alla condizione che il prodotto sia stato importato in un paese terzo e, eventualmente, effettivamente immesso su quest'ultimo mercato;

considerando che le autorità competenti devono accertarsi che i prodotti uscenti dalla Comunità o consegnati per determinate destinazioni siano effettivamente quelli che hanno formato oggetto di formalità doganali d'esportazione; che a tal fine, se un prodotto, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità o di raggiungere una destinazione particolare attraversa il territorio di altri Stati membri, occorre usare l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci [3]; che tuttavia, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno ricorrere ad una procedura più elastica di quella dell'esemplare di controllo, qualora si applichi il regime previsto dal titolo IV, capitolo I del regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione [4] così come modificato dal regolamento (CEE) n. 2823/87, che dispone che, se un trasporto ha inizio nell'interno della Comunità e si conclude all'esterno di essa, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione ferroviaria di frontiera non debba procedere ad alcuna formalità;

considerando che soltanto i prodotti che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, possono beneficiare del regime contemplato nel presente regolamento; che per alcuni prodotti composti la restituzione non viene fissata per il prodotto in sé, ma facendo riferimento ai prodotti di base che entrano nella loro composizione; che, nei casi in cui la restituzione sia individuata in base ad uno o più componenti, è sufficiente che il componente o i componenti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 2 del trattato o non vi rispondano più a causa esclusivamente della loro incorporazione in altri prodotti, perché possa essere accordata la restituzione o il relativo tasso; che, per tener conto della situazione particolare di certi componenti, occorre stabilire un elenco dei prodotti per i quali le restituzioni sono considerate fissate per un componente;

considerando che il tasso della restituzione è determinato in base alla classificazione tariffaria di un prodotto; che, per alcuni miscugli tale classificazione può comportare la concessione di una restituzione superiore all'importo economicamente giustificato; che occorre adottare disposizioni particolari per la determinazione della restituzione applicabile ai miscugli;

considerando che è d'uopo che i prodotti siano di qualità tale da poter essere commercializzati in condizioni normali;

considerando che, se per un'esportazione viene concessa una restituzione fissata in anticipo o tramite gara, il prelievo all'esportazione non si applica, in quanto l'esportazione deve essere realizzata alle condizioni che sono state stabilite in anticipo ovvero mediante gara; che è parimenti necessario disporre che le esportazioni per le quali viene riscosso un prelievo fissato in anticipo o tramite gara siano realizzate alle condizioni previste e non fruiscano pertanto di restituzioni all'esportazione;

considerando che le esportazioni di quantitativi minimi di prodotti non presentano alcuna importanza economica e costituiscono un inutile sovraccarico di lavoro per le amministrazioni competenti; che ai servizi competenti degli Stati

(1) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 27.
(2) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1.

membri deve essere riconosciuta la facoltà di non versare restituzioni per siffatte esportazioni;

considerando che, se il tasso della restituzione è differenziato a seconda della destinazione dei prodotti, occorre accertarsi che il prodotto è stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per il quale è prevista la restituzione; che tale misura può essere attenuata senza inconvenienti per quanto riguarda le esportazioni che danno diritto a una restituzione poco elevata, sempreché offrano garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti;

considerando che, per porre le esportazioni per le quali è concessa una restituzione differenziata a seconda della destinazione su un piede di parità con le altre esportazioni, è d'uopo disporre che, non appena l'esportatore abbia fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, gli venga versata la parte della restituzione calcolata in base all'aliquota più bassa della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione;

considerando che, se nel giorno di fissazione anticipata della restituzione si applica per tutte le destinazioni un tasso di restituzione unico, esiste in taluni casi una clausola di destinazione obbligatoria; che è opportuno considerare tale situazione come una differenziazione della restituzione, qualora il tasso della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione sia inferiore a quello applicabile il giorno della fissazione anticipata, eventualmente adattato al giorno dell'esportazione;

considerando che gli esportatori possono essere dispensati dalla presentazione della prova di arrivo a destinazione dei prodotti agricoli, se non si supera un determinato importo della restituzione; che obiettivo della disposizione è una semplificazione amministrativa nell'ambito della presentazione delle prove;

considerando che, per facilitare agli esportatori il finanziamento delle esportazioni, si devono autorizzare gli Stati membri ad anticipare, a partire dal momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, la totalità o una parte della restituzione, sempreché venga costituita una cauzione a garanzia del rimborso dell'anticipo nell'eventualità che si constati in seguito che la restituzione non doveva essere pagata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 stabilisce le norme generali concernenti il pagamento, prima dell'esportazione, di una somma pari all'importo delle restituzioni all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80, sono ammessi al beneficio di detto regolamento i prodotti per i quali è stata fissata una restituzione pari o superiore a zero; che, per assicurare parità di trattamento a tutti gli operatori della Comunità, nell'accertare se sia o non sia stata fissata una restituzione pari o superiore a zero, non si devono prendere in considerazione gli importi compensativi monetari negativi; che, di conseguenza, sono ammessi al beneficio del suddetto regolamento anche i prodotti e le merci per i quali si applichi un importo compensativo monetario negativo d'importo superiore alla restituzione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 565/80, il giorno in cui i prodotti di base sono sottoposti a controllo doganale condiziona il tasso della restituzione o, qualora questa sia fissata in anticipo, le sue eventuali modifiche; che occorre determinare tale giorno nonché quello che condiziona il tasso della restituzione e le sue eventuali modifiche per i prodotti o le merci sottoposti ad un regime di deposito doganale o di zona franca; che le date in causa devono essere determinate in modo da tener conto delle esigenze economiche e garantire parità di trattamento agli esportatori degli Stati membri;

considerando che, conseguentemente, è opportuno che le date di cui sopra corrispondano al giorno in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione nella quale l'interessato esprime l'intenzione di sottoporre i prodotti o le merci al regime previsto dall'articolo 4 o dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 e di esportarli dopo averli trasformati o immagazzinati beneficiando di una restituzione; che in tale dichiarazione devono essere indicati i dati necessari per il calcolo della restituzione e, se del caso, degli importi compensativi;

considerando che deve essere costituita una cauzione onde garantire il rimborso dell'importo versato qualora non ricorrano i presupposti per la concessione della restituzione; che gli importi compensativi monetari negativi devono essere detratti dalle restituzioni; che, ove non venga riconosciuto il diritto alla restituzione, può essere esigibile il pagamento degli importi compensativi negativi; che occorre garantire la riscossione di tali importi;

considerando che, negli scambi con i paesi terzi, il regime degli importi compensativi monetari positivi produce effetti analoghi al regime delle restituzioni; che il pagamento anticipato degli importi positivi deve essere effettuato secondo le stesse modalità e condizioni valide per le restituzioni; che il pagamento anticipato delle restituzioni è produttivo di effetti limitatamente al periodo di validità del titolo d'esportazione; che, per assicurare parità di trattamento a tutti gli Stati membri, gli importi compensativi monetari positivi dovrebbero essere pagati anticipatamente soltanto qualora venissero concessi in aggiunta ad una restituzione;

considerando che l'importo pagato in anticipo deve essere rimborsato ove non venga riconosciuto alcun diritto alla restituzione o venga riconosciuto il diritto a una restituzione di entità inferiore all'importo anticipato; che nella somma rimborsata deve essere incluso un importo supplementare per impedire abusi; che, in caso di forza maggiore, questo importo supplementare non deve essere rimborsato;

considerando che i prodotti in questione devono essere esportati entro un determinato periodo; che detto periodo deve essere stabilito tenendo conto del regime dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata;

considerando che in caso di superamento dei termini previsti per l'esportazione o per la presentazione delle prove richieste per ottenere il versamento della restituzione, quest'ultima non è erogata; che è tuttavia auspicabile temperare la normativa vigente; che occorre, a tal fine,

adottare misure corrispondenti a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1181/87 [2];

considerando che, determinate destinazioni possono essere assimilate ad esportazioni fuori della Comunità; che i prodotti e le merci immagazzinati nei depositi di approvvigionamento devono pertanto essere successivamente consegnati a scopi di approvvigionamento; che, agli effetti della restituzione, l'immagazzinamento in tali depositi non può essere assimilato a un'esportazione definitiva;

considerando che, in caso di immagazzinamento precedente l'esportazione, è opportuno limitarsi alle manipolazioni atte ad assicurare la conservazione, nello stato in cui si trovano, dei prodotti o delle merci in causa; che, per chiarire la situazione, occorre prevedere che tali manipolazioni non hanno alcun effetto sulla restituzione da applicare;

considerando che può essere necessario che l'esportatore o il trasportatore prendano misure intese ad evitare che i prodotti destinati ad essere esportati si deteriorino durante il periodo di 60 giorni successivo all'accettazione della dichiarazione di esportazione ed anteriormente all'uscita dal territorio doganale della Comunità o prima di aver raggiunto la loro destinazione; che una misura del genere è il congelamento, che consente di lasciare intatti i prodotti; che, al fine di respettare tale condizione, è opportuno prevedere che il congelamento possa essere effettuato durante il suddetto periodo;

considerando che il pagamento delle restituzioni prima della trasformazione ha lo scopo di porre i prodotti comunitari su un piano di parità con i prodotti importati dai paesi terzi, destinati alla trasformazione ed alla riesportazione;

considerando che i metodi di produzione dei prodotti trasformati e le relative procedure di controllo richiedono una certa flessibilità;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio [3] prevede un sistema di equivalenza nell'ambito del regime del perfezionamento attivo;

considerando che si può autorizzare un sistema di equivalenza anche per il regime del pagamento delle restituzioni prima della trasformazione, data l'analogia dei due sistemi;

considerando che i prodotti non ammessi al beneficio delle restituzioni non possono essere considerati prodotti equivalenti;

considerando che dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3494/87 [5], si desume che i prodotti d'intervento devono raggiungere la destinazione prevista; che ne consegue che tali prodotti non possono essere sostituiti da prodotti equivalenti;

considerando che, nei casi particolari di approvvigionamento di navi e di aeromobili e di forniture alle forze armate, è possibile prevedere norme particolari relative alla fissazione del tasso della restituzione;

considerando che negli Stati membri i prodotti consegnati per certe destinazioni, al momento dell'importazione in provenienza dai paesi terzi, beneficiano di una franchigia dai dazi all'importazione; che, se questi sbocchi rivestono una certa importanza, è d'uopo porre i prodotti comunitari su un piano di uguaglianza rispetto a quelli importati da paesi terzi; che ciò riguarda segnatamente i prodotti utilizzati per l'approvvigionamento di navi e aeromobili;

considerando che i prodotti caricati a bordo di navi per il loro approvvigionamento, sono utilizzati per essere consumati a bordo; che questi prodotti consumati tal quali o dopo aver subito una preparazione a bordo fruiscono della restituzione applicabile ai prodotti tal quali;

considerando che, tenuto conto del posto disponibile negli aeromobili, la preparazione dei prodotti deve essere effettuata prima del loro caricamento a bordo; che, a fini di armonizzazione, occorre adottare talune norme che consentano ai prodotti agricoli consumati a bordo di aeromobili di fruire delle stesse restituzioni concesse ai prodotti consumati dopo aver subito una preparazione a bordo di navi;

considerando che il commercio relativo all'approvvigionamento di navi o aeromobili ha un carattere del tutto particolare che giustifica un regime speciale di anticipo della restituzione;

considerando che, se venisse fatto uso della facilitazione sopra descritta e si constatasse in seguito che la restituzione non doveva essere pagata, gli esportatori beneficerebbero indebitamente di un credito a titolo gratuito; che è quindi opportuno prendere le misure idonee ad evitare tale indebito beneficio;

considerando che, per mantenere la competitività delle merci comunitarie fornite alle piattaforme operanti in determinate zone situate in prossimità di Stati membri, si dovrebbe praticare lo stesso tasso di restituzione applicato per gli approvvigionamenti nella Comunità; che, per qualsiasi consegna avente una destinazione specifica, l'applicazione di un tasso di restituzione superiore a quello minimo non è in alcun modo giustificabile, a meno che vengano fornite prove sufficienti dell'arrivo a destinazione delle merci; che le consegne a scopi di approvvigionamento effettuate a piattaforme operanti in zone marittime isolate costituiscono necessariamente operazioni specializzate, tali da giustificare la possibilità di effettuare controlli sufficienti delle consegne stesse; che, a condizione d'elaborare misure di controllo adeguate, appare opportuno praticare per tali consegne il tasso di restituzione applicabile agli approvvigionamenti nella Comunità; che è possibile prevedere una procedura semplificata per le consegne di minore importanza; che, tenuto conto del fatto che il limite delle acque

(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
(2) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 31.
(3) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 330 del 21. 11. 1987, pag. 30.

territoriali varia da 3 a 12 miglia, a seconda degli Stati membri, si ravvisa altresì l'opportunità di assimilare ad esportazioni le consegne effettuate alle piattaforme di cui sopra, qualora distino più di 3 miglia dalle coste;

considerando che, se una nave da guerra appartenente ad uno Stato membro viene rifornita in alto mare da una nave ausiliaria basata in un porto della Comunità, tale consegna può essere certificata da un'autorità competente; che è d'uopo praticare per codeste consegne lo stesso tasso di restituzione applicabile per le operazioni di approvvigionamento eseguite in un porto della Comunità;

considerando che è auspicabile che i prodotti agricoli utilizzati per l'approvvigionamento delle navi o degli aeromobili beneficino della stessa restituzione indipendentemente dal fatto che la nave o l'aeromobile a bordo dei quali sono consegnati si trovino all'interno o all'esterno della Comunità;

considerando che le consegne per l'approvvigionamento nei paesi terzi possono essere effettuate in maniere diretta o indiretta; che è opportuno prevedere sistemi di controllo adeguati a secondo del tipo di consegna;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie [1] non consente di considerare l'isola di Helgoland come una destinazione che dia diritto a restituzioni; che è opportuno agevolare il consumo di prodotti agricoli della Comunità nell'isola di Helgoland e che occorre adottare i provvedimenti necessari al riguardo;

considerando che, se una decisione in merito alla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, che verrà presa in un secondo tempo, è negativa, i prodotti potranno beneficiare eventualmente di una restituzione all'esportazione o saranno soggetti, se del caso, ad un prelievo o ad una tassa all'esportazione; chè pertanto necessario prevedere disposizioni particolari;

considerando che, generalmente, le forze armate di stanza in un paese terzo e non appartenenti a tale paese, le organizzazioni internazionali e le rappresentanze diplomatiche stabilite in un paese terzo si approvvigionano in franchigia da oneri all'importazione; che appare possibile adottare misure specifiche per le forze armate di uno Stato membro o di un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, per le organizzazioni internazionali di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri e per le rappresentanze diplomatiche;

considerando che è opportuno prevedere che la restituzione sia versata dallo Stato membro sul cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione;

considerando che, in seguito a circostanze non imputabili all'esportatore, può darsi che l'esemplare di controllo non possa essere presentato anche se il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità o ha raggiunto una destinazione particolare; che una tale situazione può creare intralci al commercio; che in tali casi occorre riconoscere come equivalenti altri documenti;

considerando che, ai fini di una buona gestione amministrativa, occorre esigere che la domanda e tutti gli altri documenti necessari al pagamento della restituzione vengano presentati entro un ragionevole termine, salvo caso di forza maggiore, in particolare quando non è stato possibile rispettare il termine a causa di ritardi amministrativi non imputabili all'esportatore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato monetario e ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO 1

PORTATA DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, in appresso denominate «restituzioni», istituito o previsto dagli articoli seguenti:

— articoli 20 e 28 del regolamento n. 136/66/CEE (materie grasse),

— articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 (latte e prodotti lattiero-caseari),

— articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 (carni bovine),

— articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70 (tabacco greggio),

[1] GU n. L 83 del 30. 3. 1981, pag. 40.

— articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (ortofrutticoli),

— articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81 (zucchero ed isoglucosio),

— articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (cereali),

— articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (carni suine),

— articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 (uova),

— articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75 (pollame),

— articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (prodotti della pesca),

— articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 (riso),

— articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli),

— articolo 56 del regolamento (CEE) n. 822/87 (vino).

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) «prodotti»:

(i) i prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato

e

(ii) i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ed elencate nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio [1];

b) «dazi all'importazione» i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, nonché i prelievi agricoli e le altre tasse all'importazione previste nel quadro della politica agricoula comune o in quello dei regimi specifici degli scambi applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

c) Stato membro d'esportazione: lo Stato membro in cui è accettata la dichiarazione di esportazione.

2. Ai fini del presente regolamento, le restituzioni determinate in base a gara sono restituzioni fissate in anticipo.

TILOLO 2

ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI

CAPITOLO 1

DIRITTO ALLA RESTITUZIONE

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 3

1. Per giorno dell'esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione d'esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione.

2. La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione determina:

a) il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è stata fissata in anticipo;

b) gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari se la restituzione è stata fissata in anticipo.

3. È assimilato all'accettazione della dichiarazione d'esportazione qualsiasi altro atto avente effetti giuridici equivalenti a tale accettazione.

4. Il giorno di esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

5. Il documento utilizzato all'atto dell'esportazione per beneficiare di una restituzione deve recare tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo della restituzione, in particolare:

a) la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni;

b) la massa netta dei prodotti o eventualmente la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione;

c) qualora risulti necessario per il calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione.

Qualora il documento contemplato nel presente paragrafo sia la dichiarazione d'esportazione, quest'ultima deve recare anche le indicazioni suddette nonché la dicitura «Codice restituzione».

[1] GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

6. Al momento dell'accettazione o dell'intervento dell'atto i prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità.

Articolo 4

1. Fatto salvo il disposto degli articoli 5 e 16, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno, nel termine massimo di 60 giorni da tale accettazione, lasciato come tale il territorio doganale della Comunita.

2. Ai fini del presente regolamento, i prodotti consegnati come provviste di bordo alle piattaforme di perforazione e di estrazione definite all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), sono considerati aver lasciato il territorio doganale della Comunità.

3. La congelazione dei prodotti o della merci non pregiudica la conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Lo stesso vale per il ricondizionamento che non implichi un cambiamento della sottovoce della nomenclatura combinata o della sottovoce della nomenclatura utilizzata per le restituzioni o per altri importi all'esportazione. Il ricondizionamento può essere effettuato esclusivamente previa notifica alle autorità doganali e subordinatamente al loro accordo.

In caso di ricondizionamento, nell'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87 vengono apposte le annotazioni del caso.

4. Qualora non abbia potuto essere rispettato per causa di forza maggiore, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato, su richiesta dell'esportatore, per la durata ritenuta necessaria, in relazione alla circostanza addotta, dall'organismo competente dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione d'esportazione.

Articolo 5

1. Il versamento della restituzione, sia essa differenziata o meno, è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale della Comunità, alla condizione che esso — salvo deperimento durante il trasporto per un caso di forza maggiore — sia stato importato in un paese terzo ed eventualmente in un paese terzo determinato, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione:

a) allorché sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, o

b) allorché il prodotto possa essere reintrodotto nella Comunità, per effetto della differenza tra la restituzione applicabile al prodotto esportato e l'importo dei dazi all'importazione applicabili a un prodotto identico alla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione.

Tuttavia dei termini supplementari possono essere concessi alle condizioni previste dall'articolo 47.

Nei casi di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 18.

Inoltre, i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che il prodotto è stato effettivamente immesso come tale sul mercato del paese terzo d'importazione.

2. Se i dazi all'importazione vengono calcolati interamente o in parte secondo una base ad valorem, la Commissione determina, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, i casi in cui il paragrafo 1, lettera b), è effettivamente applicabile.

Ove sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, la Commissione può chiedere agli Stati membri di applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1.

3. Qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, vada perduto durante il trasporto per un caso di forza maggiore, sono versate:

— in caso di restituzione differenziata, la parte della restituzione determinata a norma dell'articolo 20;

— in caso di restituzione non differenziata, la restituzione totale.

Articolo 6

Se, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità un prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione d'esportazione attraversa territori comunitari diversi da quello dello Stato membro nel cui territorio tale dichiarazione è stata accettata, la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, viene fornita mediante presentazione dell'originale debitamente annotato dell'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87.

Nell'esemplare di controllo devono essere compilate le caselle recanti i numeri 33, 103, 104 ed eventualmente 105. Nella casella 104 vengono apposte le annotazioni del caso.

Articolo 7

1. Se nello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione d'esportazione il prodotto è sottoposto ad

uno dei regimi previsti al titolo IV, capitolo I del regolamento (CEE) n. 1062/87 per essere avviato ad una stazione di destinazione o per essere consegnato ad un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, il pagamento della restituzione non è subordinato alla presentazione della prova di cui all'articolo 6.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, l'ufficio doganale competente provvede a che sul documento rilasciato ai fini del pagamento della restituzione sia apposta la dicitura seguente: «Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori».

3. L'ufficio doganale nel quale i prodotti sono sottoposti ad uno dei regimi di cui al paragrafo 1 può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente per effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato:

— che la restituzione già pagata è stata rimborsata,

oppure

— che i servizi interessati hanno preso tutte le disposizioni necessarie perchè essa non sia pagata.

Tuttavia, se la restituzione è stata pagata in applicazione del paragrafo 1 e se il prodotto non ha lasciato il territorio doganale della Comunità nei termini prescritti, l'ufficio doganale competente ne informa l'organismo incaricato del pagamento della restituzione e gli comunica al più presto tutti gli elementi necessari. In tal caso la restituzione è considerata pagata indebitamente.

4. Qualora un prodotto per il quale sia stata accettata la dichiarazione d'esportazione in uno Stato membro e che circoli in regime di transito comunitario esterno, venga assoggettato in un altro Stato membro ad uno dei regimi previsti al titolo IV, capitolo I del regolamento (CEE) n. 1062/87 per essere avviato ad una stazione di destinazione o essere consegnato ad un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale presso il quale il prodotto è assoggettato ad uno dei regimi suddetti appone un'annotazione nella rubrica «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 6 e compila la rubrica «Osservazioni» con una delle seguenti diciture:

— Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes:
 — Documento de transporte:
 tipo:
 número:
 — Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transportes de que se trate:

— Udgang af Fællesskabets toldomrade i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containere:
 — Transportdokument:
 type:
 nummer:
 — Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma:

— Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern:
 — Beförderungspapier:
 Art:
 Nummer:
 — Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen:

— Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια:
 — Έγγραφο μεταφοράς:
 τύπος:
 αριθ.:
 — Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τη σιδηροδρομική αρχή ή την ενδιαφερόμενη εταιρεία μεταφοράς:

— Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers:
 — Transport document:
 type:
 number:
 — Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned:

— Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs:
 — Document de transport:
 espèce:
 numéro:
 — Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transports concernée:

— Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori:
 — Documento di trasporto:
 tipo:
 numero:
 — Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata:

— Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap verlaten onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:

— Vervoerdocument:

type:

nummer:

— Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoerondernemning:

— Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:

— Documento de transporte:

tipo:

número:

— Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

In caso di modifica del contratto di trasporto che abbia per effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità, le disposizioni del paragrafo 3 si applicano per mutatis mutandis.

Articolo 8

1. La restituzione è concessa soltanto per prodotti che si trovano in una delle situazioni contemplate dall'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, anche se i relativi imballaggi non rispondono a tali requisiti.

Tuttavia, per i prodotti che sono stati oggetto di scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione anteriore all'adesione di detto Stato membro, la restituzione è concessa soltanto se è stato riscosso l'importo compensativo adesione eventualmente applicabile a tali prodotti nello Stato membro d'esportazione.

2. All'esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione fissata per uno o più componenti, la restituzione relativa ai componenti è versata soltanto se il componente o i componenti per i quali essa è richiesta rispondono ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato.

La restituzione è ugualmente concessa quando il componente o i componenti per i quali è chiesta la restituzione si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato e non si trovano più in una delle dette situazioni esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, sono considerate restituzioni fissate in relazione a un componente le restituzioni applicabili per:

— i prodotti del settore dei cereali, delle uova, del riso, dello zucchero, nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3035/80;

— gli zuccheri bianchi e gli zuccheri greggi della voce n. 1701 della nomenclatura combinata, il glucosio e lo sciroppo di glucosio della sottovoce 1702 30 51, 1702 30 59 e 1702 30 91, 1701 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 della nomenclatura combinata, l'isoglucosio della sottovoce 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 della nomenclatura combinata e gli sciroppi di barbabietola e di canna de zucchero della sottovoce 1702 60 90, 1702 90 90 della nomenclatura combinata incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86;

— i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché dello zucchero esportati sotto forma di prodotti compresi nella sottovoce da 0402 10 91 a 99, 0402 29, 0402 99, da 0403 10 31 a 39, da 0403 90 31 a 39, da 0403 90 61 a 69, 0404 10 19 e 99, da 0404 90 51 a 99 della nomenclatura combinata;

— i prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di prodotti compresi nella sottovoce da 2309 10 11 a 70, da 2309 90 31 a 70 della nomenclatura combinata e menzionati nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75;

— i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti compresi nella sottovoce da 2309 10 11 a 70, da 2309 90 31 a 70 della nomenclatura combinata e menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 9

1. Il tasso della restituzione applicabile ai miscugli di cui ai capitoli 2, 10 o 11 della nomenclatura combinata è quello applicabile:

a) per i miscugli di cui uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, a detto componente;

b) per gli altri miscugli, al componente cui si applica il tasso della restituzione meno elevato. Qualora uno o più componenti di tali miscugli non abbiano diritto ad una restituzione, non viene concessa alcuna restituzione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili ai miscugli per i quali è prevista una specifica regola di calcolo.

Articolo 10

1. Se la restituzione è subordinata all'origine comunitaria

del prodotto, l'esportatore è tenuto a dichiararla conformemente alle regole comunitarie in vigore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 766/68, l'esportatore è tenuto a dichiarare che lo zucchero risponde ad una delle condizioni previste da tale regolamento e a precisare la condizione di cui trattasi.

Per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 326/71, l'esportatore è tenuto a dichiarare che il tabacco proviene dal raccolto per il quale è chiesta la restituzione.

3. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono verificate nel modo in cui sono stati verificati gli altri elementi della dichiarazione d'esportazione

Articolo 11

La restituzione può non essere versata se il suo importo, per ogni domanda relativa ad una o più dichiarazioni d'esportazione, è inferiore o uguale a 25 ECU.

Articolo 12

Le disposizioni relative alla fissazione anticipata del tasso della restituzione e agli adattamenti del tasso della restituzione si applicano soltanto ai prodotti per i quali tale tasso è stato fissato mediante una cifra uguale o superiore a zero.

Articolo 13

Non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile e, se tali prodotti sono destinati all'alimentazione umana, quando la loro utilizzazione a tal fine sia esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro stato.

Articolo 14

1. Per le esportazioni oggetto di un prelievo o di una tassa all'esportazione fissati in anticipo o mediante gara non viene concessa alcuna restituzione.

2. Se per un prodotto composto si applica un prelievo o una tassa all'esportazione fissati in anticipo per uno o più componenti, non viene concessa alcuna restituzione per il componente o i componenti in causa.

Articolo 15

Non vengono concesse restituzioni per i prodotti venduti o distribuiti a bordo di navi e suscettibili di essere reintrodotti nella Comunità, in virtù delle franchigie risultanti dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio [1].

Sezione 2:

Restituzione differenziata

Articolo 16

1. Quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato alle condizioni supplementari definite agli articoli 17 e 18.

2. Se, il giorno della fissazione anticipata della restituzione è applicabile un unico tasso di restituzione per tutte le destinazioni e se esiste una clausola di destinazione obbligatoria, tale situazione è considerata come una differenziazione del tasso secondo la destinazione, se il tasso della restituzione in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione è inferiore al tasso fissato in anticipo, eventualmente adeguato alla data dell'accettazione suddetta.

Articolo 17

1. Il prodotto deve essere stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione; termini supplementari possono tuttavia essere concessi alle condizioni contemplate all'articolo 47.

2. Sono considerati importati come tali i prodotti per i quali nessun elemento attesta l'avvenuta trasformazione.

Tuttavia:

— le manipolazioni destinate a garantire la conservazione dei prodotti come tali di cui all'articolo 28, paragrafo 4, possono essere effettuate se, nell'elenco delle restituzioni, il prodotto importato nel paese terzo non rientra in un'altra sottovoce della nomenclatura utilizzata per le restituzioni per la quale è stato fissato un tasso di restituzione diverso da quello del prodotto esportato;

— un prodotto è considerato importato come tale allorché è stato trasformato prima dell'importazione, a condi-

[1] GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

zione che la trasformazione abbia avuto luogo nel paese terzo in cui tutti i prodotti risultanti dalla trasformazione stessa sono stati importati.

3. Il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo.

Articolo 18

1. La prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo è costituita:

a) dalla presentazione del documento doganale o di una copia o fotocopia; tale copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o di uno degli Stati membri,

o

b) dalla presentazione del «certificato di sdoganamento» compilato su un modulo conforme al modello riprodotto nell'allegato II; questo modulo deve essere in una o più delle lingue ufficiali della Comunità e in una lingua del paese terzo interessato,

o

c) dalla presentazione di qualsiasi altro documento vistato dalla dogana del paese terzo interessato, che identifichi i prodotti ed attesti che essi sono stati immessi in consumo in tale paese terzo.

2. Tuttavia, se nessuno dei documenti di cui al paragrafo 1 può essere presentato in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà dell'esportatore o se i documenti stessi sono considerati insufficienti, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo può essere costituita da uno o più dei documenti seguenti:

a) copia del documento di scarico emesso o vistato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione;

b) attestato di scarico rilasciato da un servizio ufficiale di uno Stato membro stabilito nel paese di destinazione o competente per tale paese, che certifichi anche che il prodotto ha lasciato la zona portuale o almeno che, stando alle informazioni disponibili, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

c) attestato di scarico compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta dallo Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione, che certifichi anche che il prodotto ha lasciato la zona portuale o almeno che, stando alle informazioni disponibili, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

d) documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante, ove si tratti di paesi terzi elencati nell'allegato III, che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi;

e) attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo ufficiale del paese terzo considerato, in caso di acquisto da parte di tale paese o di un suo organismo ufficiale o in caso di operazioni di aiuto alimentare;

f) attestato di presa in consegna rilasciato da un'organizzazione internazionale, in caso di operazioni di aiuto alimentare;

g) attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo di un paese terzo le cui gare possono essere accettate per l'applicazione dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione [1] in caso di acquisto da parte di tale organismo.

3. Inoltre, l'esportatore è tenuto a presentare in tutti i casi una copia o fotocopia del documento di trasporto.

4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell'importazione di cui ai paragrafi 1 e 2 si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

Articolo 19

1. Gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione delle prove di cui all'articolo 18, diverse dal documento di trasporto, per un'operazione che offra garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti che sono stati oggetto di una dichiarazione di esportazione e che dia diritto ad una restituzione di importo inferiore o pari a:

a) 1 000 ECU per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE;

b) 1 000 ECU per i prodotti diversi da quelli previsti alla lettera a) se il paese terzo di destinazione è un paese terzo europeo;

c) 5 000 ECU per i prodotti diversi da quelli previsti alla lettera a) se il paese terzo di destinazione è un paese terzo non europeo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli importi compensativi monetari, ivi compresi gli eventuali coefficienti monetari e gli importi compensativi di adesione non vengono presi in considerazione.

[1] GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

Articolo 20

1. In deroga all'articolo 16 e fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, viene versata una parte della restituzione.

Se l'importo da pagare non supera i 1 000 ECU, lo Stato membro può differirne il pagamento sino al versamento dell'importo totale della restituzione in causa, a meno che l'esportatore interessato dichiari che, per l'operazione di cui trattasi, non chiederà un importo supplementare.

2. La parte della restituzione di cui al paragrafo 1 è calcolata:

a) in caso di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione:

in base al tasso più basso applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione d'esportazione, purché per i prodotti in causa tale tasso sia valido per tutti i paesi terzi;

b) in caso di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, senza clausola di destinazione obbligatoria:

in base al tasso più basso della restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda per il titolo d'esportazione o di fissazione anticipata, purché per i prodotti in causa tale tasso sia valido per tutti i paesi terzi; se del caso, questo tasso è adattato il giorno di accettazione della dichiarazione d'esportazione;

c) in caso di esportazione con fissazione anticipata della restituzione e con clausola di destinazione obbligatoria:

— in base al tasso della restituzione calcolato a norma della lettera b), qualora tale tasso sia inferiore a quello calcolato a norma della lettera a),

— in base al tasso della restituzione calcolato a norma della lettera a), qualora tale tasso sia inferiore a quello calcolato a norma della lettera b),

purché per i prodotti in causa, tali tassi siano validi per tutti i paesi terzi il giorno di accettazione della dichiarazione d'esportazione e il giorno della presentazione della domanda per il titolo d'esportazione o di fissazione anticipata.

3. Se il tasso di una restituzione è stato fissato mediante gara e tale gara prevede una clausola di destinazione obbligatoria, la non fissazione di una restituzione periodica o l'eventuale fissazione di una restituzione periodica per questa destinazione obbligatoria, il giorno di presentazione della domanda di titolo e il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo del tasso più basso della restituzione.

Articolo 21

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano quando un prodotto viene esportato su presentazione di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata con clausola di destinazione obbligatoria.

2. Se il prodotto non è giunto alla destinazione obbligatoria, viene versata soltanto la parte della restituzione risultante da quanto disposto all'articolo 20.

3. Se il prodotto viene avviato, in seguito a un caso di forza maggiore, verso una destinazione diversa da quella per la quale è stato rilasciato il titolo, viene pagata una restituzione su richiesta dell'esportatore se quest'ultimo fornisce la prova del caso di forza maggiore e della destinazione effettiva del prodotto; la prova di destinazione effettiva viene addotta conformemente al disposto degli articoli 17 e 18.

4. Qualora, in caso di applicazione del paragrafo 3, la restituzione sia stata fissata in anticipo, quella applicabile viene calcolata considerando che l'esportatore abbia fissato in anticipo la restituzione per la destinazione effettiva, sempreché:

— alla data della domanda di fissazione anticipata della restituzione per la destinazione obbligatoria fosse stato possibile presentare una domanda di fissazione anticipata della restituzione per la destinazione effettiva;

— il titolo comportante fissazione anticipata della restituzione che sarebbe stato rilasciato per la destinazione effettiva fosse stato valido il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3183/80.

Qualora non sussistono le condizioni di cui al primo comma, la restituzione applicabile è calcolata in base al tasso valido per la destinazione effettiva il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione. Tuttavia, se la restituzione calcolata a norma del presente comma è superiore a quella calcolata a norma del comma precedente, si applica quest'ultima.

5. Qualora un prodotto sia esportato in base a un titolo rilasciato in virtù dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 e la restituzione sia differenziata secondo la destinazione, per beneficiare della restituzione fissata in anticipo l'esportatore deve fornire, oltre alle prove di cui all'articolo 18, la prova che il prodotto è stato consegnato nel paese terzo importatore all'organismo indicato nel bando di gara, nel quadro della gara menzionata nel titolo.

CAPITOLO 2

ANTICIPI DELLA RESTITUZIONE NEL CASO DI ESPORTAZIONE DIRETTA

Articolo 22

1. Su richiesta dell'esportatore, gli Stati membri anticipano, del tutto o in parte, l'importo della restituzione non appena sia stata accettata la dichiarazione d'esportazione, a condizione che il rimborso di detta anticipo, maggiorato del 15 %, sia garantito mediante costituzione di una cauzione.

Gli Stati membri possono determinare le condizioni alle quali è possibile chiedere l'anticipo di una parte della restituzione.

2. L'importo dell'anticipo è calcolato tenuto conto del tasso della restituzione applicabile per la destinazione dichiarata e, se del caso, corretto degli importi compensativi monetari, degli importi compensativi adesione e degli altri importi previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Articolo 23

1. Se la somma anticipata supera l'importo effettivamente dovuto per l'esportazione in causa o per un'esportazione equivalente, l'esportatore rimborsa la differenza fra questi due importi, maggiorata del 15 %.

Tuttavia, se per un caso di forza maggiore:

— le prove prescritte dal presente regolamento per beneficiare della restituzione non possono essere fornite,

o

— il prodotto raggiunge una destinazione diversa da quella per la quale è stato calcolato l'anticipo,

la maggiorazione del 15 % non viene recuperata.

2. Si considera esportazione equivalente l'esportazione successiva a una reimportazione, nel quadro del cosidetto regime delle reintroduzioni, di prodotti equivalenti della stessa sottovoce della nomenclatura combinata, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 3183/80.

La presente disposizione si applica soltanto se nello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione d'esportazione della prima esportazione è stato utilizzato il regime detto delle reintroduzioni.

CAPITOLO 3

ANTICIPO DELLA RESTITUZIONE IN CASO DI TRASFORMAZIONE O DI MAGAZZINAGGIO PRIMA DELL'ESPORTAZIONE — APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 565/80

Articolo 24

1. Per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 565/80, articolo 3, gli importi compensativi monetari negativi non vengono presi in considerazione nell'accertare se sia stata fissata o meno una restituzione pari o superiore a zero.

2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 565/80 si applicano agli importi compensativi monetari positivi quando sono concessi in aggiunta ad una restituzione.

Articolo 25

1. Quando l'esportatore esprime il proprio intento di esportare i prodotti o le merci dopo trasformazione o magazzinaggio e di fruire di una restituzione, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, per poter beneficiare del regime suddetto, egli deve presentare alle autorità doganali una dichiarazione, in appresso denominata «dichiarazione di pagamento».

Gli Stati membri possono dare alla dichiarazione di pagamento un'altra denominazione.

2. La dichiarazione di pagamento deve recare tutti i dati necessari per calcolare la restituzione e, se del caso, l'importo compensativo monetario per i prodotti o le merci da esportare e più particolarmente:

a) la designazione dei prodotti o delle merci secondo le nomenclature utilizzate per le restituzione e gli importi compensativi monetari,

b) la massa netta dei prodotti o delle merci oppure, se del caso, la quantità espressa nell'unità di misura da utilizzare per il calcolo della restituzione o dell'importo compensativo monetario, e

c) ove necessario, ai fini della determinazione della restituzione o dell'importo compensativo monetario, la composizione dei prodotti o delle merci o i relativi riferimenti.

Inoltre, se trattasi di prodotti di base destinati alla trasformazione, la dichiarazione di pagamento deve recare le indicazioni seguenti:

— la descrizione dei prodotti di base in causa,

— la quantità dei medesimi,

— il tasso di resa o altri dati analoghi.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ove le circostanze lo giustifichino e a richiesta dell'esportatore, possono essere indicati nella dichiarazione di pagamento dati provvisori sulle merci ottenibili dalla trasformazione dei prodotti di base. In tal caso, a trasformazione ultimata l'esportatore dichiara alle autorità competenti i dati definitivi.

4. Nella dichiarazione di pagamento deve essere inoltre indicato l'uso o la destinazione dei prodotti o delle merci in causa,

a) se l'esportatore chiede il versamento di una somma pari all'importo della restituzione valida per l'uso o per la destinazione che si intende riservare a tali prodotti o merci;

b) se l'indicazione dell'uso o della destinazione è necessaria per stabilire il periodo durante il quale i prodotti o le merci possono rimanere sotto controllo doganale ai fini della trasformazione ovvero sotto un regime di deposito doganale o di zona franca.

5. Per uso o destinazione si intende:

— un uso specifico o un paese di destinazione specifico; oppure

— un gruppo di paesi di destinazione per i quali è applicabile lo stesso tasso di restituzione.

Articolo 26

1. Alla data di accettazione della dichiarazione di pagamento, i prodotti o le merci devono essere sottoposti a controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità o raggiungono una destinazione prevista.

2. La data di accettazione della dichiarazione di pagamento condiziona:

a) il tasso della restituzione o quello dell'importo compensativo monetario, se tali tassi non sono fissati in anticipo;

b) le eventuali modifiche da apportare al tasso della restituzione o a quello dell'importo compensativo monetario fissati in anticipo.

Articolo 27

1. Per i prodotti trasformati o le merci ottenute da prodotti di base si prendono in considerazione, per calcolare la restituzione e l'importo compensativo monetario, i risultati dell'esame della dichiarazione di pagamento, congiunto eventualmente all'esame dei prodotti di base in causa.

2. Il paragrafo 1 non osta all'eventuale esercizio di controlli successivi da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato né alle possibili conseguenze che ne derivano nell'applicazione delle disposizioni vigenti.

3. I prodotti di base devono far parte, in tutto o parzialmente, dei prodotti trasformati o delle merci esportate. Tuttavia, previa autorizzazione delle autorità competenti, i prodotti di base possono essere sostituiti da prodotti equivalenti, classificati nella stessa sottovoce della nomenclatura combinata, della stessa qualità commerciale e con le stesse caratteristiche tecniche e in possesso dei requisiti posti per la concessione della restituzione all'esportazione.

4. Il sistema dell'equivalenza non si applica ai prodotti provenienti dall'intervento e destinati ad essere esportati in base al sistema di controllo previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1687/76.

5. Il prodotti di base possono rimanere sotto controllo doganale, ai fini della loro trasformazione, per un periodo di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.

Tuttavia, qualora l'esportazione sia subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione o venga presentato un titolo di fissazione anticipata, detto periodo è uguale al rimanente periodo di validità del titolo.

Quando l'operazione è effettuata mediante presentazione di un titolo il cui periodo rimanente di validità è:

— inferiore a tre mesi, tale periodo viene portato a tre mesi;

— superiore ad un anno, tale periodo viene ridotto ad un anno.

Articolo 28

1. Per i prodotti o le merci destinati all'esportazione dopo essere stati sottoposti a regime di deposito doganale o di zona franca si prendono in considerazione, per calcolare la restituzione e l'importo compensativo monetario, i risultati dell'esame sia della dichiarazione di pagamento che dei prodotti o delle merci di cui trattasi.

2. Il paragrafo 1 non osta all'eventuale esercizio di controlli successivi da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato o alle possibili conseguenze che ne derivano nell'applicazione delle disposizioni vigenti.

3. Eventuali perdite di massa dei prodotti o merci in causa dovute a calo naturale durante la loro conservazione in depositi doganali o zone franche non determinano l'incameramento della cauzione di cui all'articolo 33.

Eventuali danni ai prodotti o alle merci non sono considerati come calo naturale della massa.

4. I prodotti o le merci sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca possono formare oggetto, alle condizioni previste dalle autorità competenti, delle manipolazioni seguenti:

a) inventario;

b) apposizione sui prodotti o sulle merci o sui loro imballaggi di marchi, timbri, etichette o altri segni distintivi similari, purché detta apposizione non sia tale da conferire ai prodotti o alle merci un'origine apparente diversa dall'origine reale;

c) modifica dei marchi e numeri dei colli, purché tale modifica non sia tale da conferire ai prodotti o alle merci un'origine apparente diversa dall'origine reale;

d) imballaggio, disimballaggio, cambio d'imballaggio, riparazione degli imballaggi;

e) ventilazione;

f) refrigerazione;

g) congelamento.

La restituzione e l'importo compensativo monetario applicabili ai prodotti o alle merci che hanno formato oggetto delle manipolazioni di cui sopra sono determinati in base alla quantità, alla natura e alle caratteristiche dei prodotti o delle merci alla data presa in considerazione per il calcolo della restituzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26.

5. I prodotti o le merci possono rimanere sottoposti ad un regime di deposito doganale o di zona franca per un periodo di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento.

6. I prodotti o le merci possono essere sottoposti ad un regime di deposito doganale o di zona franca in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento.

In tale caso, la prova che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità o raggiunto la destinazione prevista è fornita presentando l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87.

a) Nella rubrica «altri» della casella 104 dell'esemplare di controllo è apposta una delle seguenti diciture.

— Pago anticipado de la restitución — Reglamento (CEE) nº 3665/87, apartado sexto del artículo 28. Declaración de exportación que debe ser presentada, a más tardar, el (fecha límite establecida para el plazo contemplado en el apartado 5)

— Forudbetaling af restitutionen — Artikel 28, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 3665/87. Udførselsangivelsen skal indgives senest den (dato fastsat efter den i stk. 5 omhandlede frist)

— Vorfinanzierung der Erstattung — Artikel 28 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87. Die Ausfuhranmeldung ist bis spätestens vorzulegen (durch die Frist gemäß Absatz 5 festgelegter Schlußtermin)

— Εκ των προτέρων πληρωμή της επιστροφής — κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 άρθρο 28 παράγραφος 6. Η δήλωση εξαγωγής πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι (ημερομνία λήξεως της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 5)

— Payment in advance of the refund — Regulation (EEC) No 3665/87, Article 28 (6). Export declaration to be lodged by (deadline set by the time limit referred to in paragraph 5)

— Paiement à l'avance de la restitution — Règlement (CEE) nº 3665/87 article 28 paragraphe 6. Déclaration d'exportation à déposer au plus tard le (date limite fixée par le délai visé au paragraphe 5)

— Pagamento anticipato della restituzione — regolamento (CEE) n. 3665/87, articolo 28, paragrafo 6. Dichiarazione d'esportazione da presentare entro il (data limite fissata in base ai termini indicati al paragrafo 5)

— Betaling vooraf van de restitutie — Verordening (EEG) nr. 3665/87, artikel 28, lid 6. Aangifte ten uitvoer moet uiterlijk worden ingediend op (uiterste datum vastgesteld op basis van de in lid 5 bedoelde termijn)

— Pagamento antecipado da restituição — Regulamento (CEE) nº 3665/87, artigo 28º, nº 6. Apresentação da declaração de exportação o mais tardar em (data limite fixada pelo prazo referido no nº 5).

b) Lo Stato membro in cui avviene il magazzinaggio conserva l'esemplare di controllo T5 apponendo nella rubrica «osservazioni» della casella «controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» posta sul verso di detto esemplare di controllo le seguenti indicazioni:

— La fecha de aceptación de la declaración de exportación.

— La fecha de salida del territorio aduanero o la de llegada al destino correspondiente

— (datoen for antagelsen af udførselsangivelsen:)

— (datoen for udgangen af toldområdet eller ankomsten til destinationen:)

— Zeitpunkt der Annahme der Ausfuhranmeldung:

— Zeitpunkt des Verlassens des Zollgebiets oder des Erreichens der Bestimmung:

— την ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης εξαγωγής,

— την ημερομηνία εξόδου από το τελωνειακό έδαφος ή αφίξεως στον προορισμό

— the date of acceptance of the export declaration,

— the date of removal from the customs territory or arrival at destination

— (la date d'acceptation de la déclaration d'exportation:)

— (la date de sortie du territoire douanier ou de l'arrivée à destination:)

— (la data di accettazione della dichiarazione d'esportazione)

— (la data di uscita dal territorio doganale o dell'arrivo a destinazione)

— de datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer:

— de datum waarop de produkten of goederen het douanegebied hebben verlaten of ter bestemming zijn aangekomen:

— Data de aceitação da declaração de exportação

— Data de saída do território aduaneiro ou da chegada ao destino

c) Se, al termine del magazzinaggio, i prodotti o le merci attraversano il territorio di un altro Stato membro per essere esportati o per raggiungere la destinazione prevista, il primo ufficio doganale di destinazione assolve la funzione di ufficio doganale di partenza e rilascia — o fa rilasciare sotto la propria responsabilità — uno o più nuovi esemplari di controllo.

Nella casella 104 del nuovo o dei nuovi esemplari di controllo vengono apposte le annotazioni del caso. Inoltre, nella casella 106 sono indicati il numero dell'esemplare di controllo iniziale, il nome dell'ufficio doganale che ha rilasciato detto esemplare e la data di rilascio.

Qualora le annotazioni da apporre nella casella «controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» dell'esemplare di controllo dipendano da informazioni contenute in esemplari di controllo rilasciati dalle autorità doganali di altri Stati membri o in documenti nazionali rilasciati da altre autorità nazionali, l'ufficio doganale di destinazione di cui al comma precedente indica sotto la menzione «osservazioni» il numero o i numeri degli esemplari di controllo o dei documenti nazionali in questione.

Qualora soltanto una parte dei prodotti menzionati nell'esemplare di controllo abbia soddisfatto alle condizioni prescritte, l'ufficio doganale di destinazione indica, nella casella «controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» dell'esemplare di controllo, la quantità di prodotti che ha soddisfatto tali condizioni.

Articolo 29

1. L'importo da pagare prima dell'esportazione viene pagato dallo Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento.

2. Il pagamento ha luogo soltanto previa domanda scritta dell'esportatore. A tal fine, gli Stati membri possono esigere l'impiego di un formulario speciale.

3. L'importo viene calcolato sulla base del tasso di restituzione applicabile per l'uso o la destinazione eventualmente indicati. In mancanza di tale indicazione si applica il tasso di restituzione meno elevato.

Il tasso applicato, diminuito o maggiorato, secondo il caso, degli eventuali importi compensativi adesione, viene moltiplicato per il coefficiente fissato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione [1].

4. L'importo calcolato in conformità del paragrafo 3 viene diminuito o maggiorato, secondo il caso, degli importi compensativi monetari eventualmente applicabili nello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di pagamento.

In caso di applicazione dell'articolo 25, paragrafo 3, la riduzione o la maggiorazione vengono calcolate;

— ove si tratti di una riduzione, sulla base dell'importo compensativo monetario più elevato;

— ove si tratti di una maggiorazione, sulla base dell'importo compensativo monetario meno elevato.

Tali importi provvisori vengono adeguati non appena sono noti gli importi definitivi.

Articolo 30

1. La dichiarazione d'esportazione deve essere presentata nello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento ovvero, qualora si applichi l'articolo 28, paragrafo 6, nello Stato membro nel quale è avvenuto il magazzinaggio, al più tardi l'ultimo giorno del periodo di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 5.

2. Ai fini del presente articolo, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi sono considerati come un unico Stato membro per l'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

Articolo 31

1. Una cauzione pari alla somma dell'importo calcolato conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, e dell'eventuale importo compensativo monetario positivo, maggiorata del 20 % di detto importo, viene costituita prima dell'accettazione della dichiarazione di pagamento. La maggiorazione non può essere inferiore a 3 ECU/100 kg di massa netta.

[1] GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

2. Gli Stati membri che applicano importi compensativi monetari negativi possono calcolare le cauzioni di cui al paragrafo 1 sulla base dell'importo della restituzione, calcolato conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, ridotto dell'eventuale importo compensativo monetario negativo, purché una procedura amministrativa nazionale garantisca la riscossione dell'importo compensativo monetario dovuto qualora il diritto alla restituzione non sussista ovvero riguardi una restituzione di entità inferiore all'importo compensativo monetario.

3. Gli Stati membri possono consentire che la cauzione di cui al paragrafo 1 venga costituita dopo l'accettazione della dichiarazione di pagamento, sempreché le norme nazionali:

— facciano obbligo all'esportatore di costituire la cauzione entro un massimo di trenta giorni dopo la data in cui è stata accettata la predetta dichiarazione e prima della data in cui verrà effettuato il pagamento anticipato;

— prevedano il versamento di una somma pari alla maggiorazione di cui al paragrafo 1 qualora la cauzione non venga costituita entro i termini prescritti, salvo caso di forza maggiore; tuttavia, al dichiarante che dimostri di aver esercitato la massima diligenza, può essere concessa una proroga del termine.

Articolo 32

1. Entro sessanta giorni dalla data in cui hanno cessato di essere sottoposti al regime di cui agli articolo 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, i prodotti o le merci devono:

— lasciare come tali il territorio doganale della Comunità, oppure

— nei casi di cui all'articolo 34, paragrafo 1 del presente regolamento, raggiungere come tali la loro destinazione.

2. Nei casi considerati al paragrafo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 7.

Articolo 33

1. Allorché, per prodotti o merci soggetti al presente capitolo, è stato riconosciuto il diritto alla restituzione e/o ad un importo compensativo monetario, l'importo di cui trattasi forma oggetto di una compensazione con quello pagato in anticipo. Se il diritto per il quantitativo esportato riguarda un importo superiore a quello pagato in anticipo, la differenza dev'essere versata all'interessato.

2. La cauzione viene svincolata integralmente allorché è fornita la prova che:

a) i termini di cui agli articoli 27, paragrafo 5, 28, paragrafo 5 e 32, paragrafo 1, sono stati rispettati,

b) i prodotti di cui trattasi danno diritto ad una restituzione di importo uguale o superiore a quello calcolato in conformità dell'articolo 29, paragrafo 3.

3. Salvo caso di forza maggiore, si applicano le disposizioni seguenti:

a) Se uno dei termini di cui agli articoli 27, paragrafo 5, 28 paragrafo 5, e 32, paragrafo 1, non è stato rispettato:

(i) la restituzione viene anzitutto ridotta del 15 %. La parte restante, in appresso denominata « restituzione ridotta », viene inoltre diminuita come segue:

(ii) per ogni giorno di superamento del termine di cui agli articoli 27, paragrafo 5 e 28, paragrafo 5, viene detratto il 2 % della restituzione ridotta, e

(iii) per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 32, paragrafo 1, viene detratto il 5 % della restituzione ridotta.

La cauzione incamerata è uguale:

— alla riduzione della restituzione in conformità del comma precedente, maggiorata del 20 %.

La parte restante della cauzione viene svincolata.

b) Se i documenti di cui all'articolo 47, paragrafo 2, sono presentati entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione e se tutte le altre condizioni sono state rispettate, l'importo rimborsato è pari all'85 % della cauzione.

c) Se i documenti di cui all'articolo 47, paragrafo 2, sono presentati entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione e se uno dei termini di cui agli articoli 27, paragrafo 5, 28 paragrafo 5, e 32, paragrafo 1, non è stato rispettato, è rimborsato l'importo seguente:

— un importo pari a quello che sarebbe stato rimborsato in caso di applicazione della sola lettera b),

— diminuito della cauzione che sarebbe stata incamerata in caso di applicazione della sola lettera a).

d) Se

— i termini di cui agli articoli 27, paragrafo 5, 28, paragrafo 5, e 32, paragrafo 1, sono stati rispettati,

— l'importo della restituzione è inferiore a quello pagato in anticipo,

la cauzione incamerata è uguale alla differenza, maggiorata del 20 %, tra l'importo pagato in anticipo e l'importo della restituzione effettiva.

e) Se

— i termini di cui agli articoli 27, paragrafo 5, 28, paragrafo 5, e 32, paragrafo 1, non sono stati rispettati,

— l'importo della restituzione è inferiore a quello pagato in anticipo,

la cauzione incamerata è uguale

— alla differenza, maggiorata del 20 %, tra l'importo della restituzione pagato in anticipo e l'ammontare effettivo della restituzione;

— il valore così ottenuto è a sua volta maggiorato in misura corrispondente alla cauzione che sarebbe stata incamerata in caso di applicazione, alla restituzione effettiva, della sola lettera a).

f) Se

— i termini di cui agli articoli 27, paragrafo 5 e 28, paragrafo 5 e 32 paragrafo 1, sono stati rispettati,

— l'importo della restituzione è inferiore a quello pagato in anticipo,

— i documenti di cui all'articolo 47, paragrafo 2 sono presentati entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione,

l'importo da rimborsare è uguale a:

— un importo pari a quello che sarebbe stato rimborsato in caso di applicazione della sola lettera b),

— diminuito della differenza, maggiorata del 20 %, tra l'importo pagato in anticipo e l'importo della restituzione effettiva.

g) Se

— i termini di cui agli articoli 27, paragrafo 5, 28, paragrafo 5, e 32, paragrafo 1 non sono stati rispettati,

— l'importo della restituzioni è inferiore a quello della cauzione anticipata,

— i documenti di cui all'articulo 47, paragrafo 2 sono presentati entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione,

l'importo de rimborsare è uguale a:

— un importo pari a quello che sarebbe stato rimborsato in caso di applicazione della sola lettera b),

— diminuito della differenza, maggiorata del 20 %, tra l'importo pagato in anticipo e l'importo della restituzione effettiva,

— diminuito della cauzione che sarebbe stata incamerata in caso di applicazione della sola lettera a) alla restituzione effettiva.

4. Qualora si applichi la maggiorazione minima prevista dall'articolo 31, paragrafo 1, seconda frase, ogni volta che nel paragrafo 3 viene fatto riferimento ad una percentuale del 20 % si deve intendere una percentuale corrispondente al rapporto tra la maggiorazione minima e l'importo pagato in anticipo.

5. Se, per un caso di forza maggiore, l'importo della restituzione è inferiore a quello delle restituzione anticipata, la cauzione incamerata è uguala alla differenza tra:

— l'importo della restituzione anticipata, e

— l'importo della restituzione effettivamente dovuto.

Questa disposizione si applica anche nel caso in cui il diritto alla restituzione riguarda un importo della restituzione inferiore a quello già anticipato e se i termini di cui agli articoli 27, paragrafo 5, 28, paragrafo 5 e 32, paragrafo 1, non sono stati rispettati per un caso di forza maggiore.

6. Qualore sia accertato che i prodotti o le merci:

— non hanno lasciato il territorio dello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento, la cauzione incamerata viene ridotta dell'importo compensativo monetario negativo maggiorato del 20 %, salvo che lo Stato membro applichi le disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 2,

— hanno lasciato il territorio dello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento, la cauzione incamerata viene ridotta dell'importo compensativo monetario positivo maggiorato del 20 %.

TITOLO 3

ALTRI TIPI DI ESPORTAZIONE E CASI PARTICOLARI

CAPITOLO 1

DESTINAZIONI ASSIMILATE AD UN'ESPORTAZIONE FUORI DELLA COMUNITÀ E APPROVVIGIONAMENTO DI BORDO

Articolo 34

1. Ai sensi del presente regolamento sono assimilate ad un'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità:

a) la consegna per l'approvvigionamento nella Comunità:

— delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima,

— degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie;

b) la consegna alle organizzazioni internazionli stabilite nella Comunità;

c) la consegna alle forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

2. Il paragrafo 1 si applica tuttavia soltanto nel caso che i prodotti della stessa specie importati da paesi terzi per queste destinazioni beneficino di una franchigia da dazi all'importazione nello Stato membro in causa.

3. Si applica il disposto dell'articolo 3.

Articolo 35

1. Nel quadro delle consegne di cui agli articoli 34 e 42, gli Stati membri, in deroga all'articolo 3, possono autorizzare per il pagamento delle restituzioni il ricorso alla procedura sotto descritta. L'esportatore che beneficia di detta procedura non può, per uno stesso prodotto, fare ricorso contemporaneamente alla procedura normale.

L'autorizzazione può essere limitata a determinate località d'imbarco dello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione d'esportazione. L'autorizzazione può interessare prodotti imbarcati in altri Stati membri; in tal caso si applica l'articolo 6.

2. Per i prodotti imbarcati mensilmente alle condizioni previste dal presente articolo, il giorno preso in considerazione per determinare il tasso della restituzione applicabile o gli eventuali adattamenti in caso di fissazione anticipata della restituzione è l'ultimo giorno del mese.

3. Se la restituzione è fissata in anticipo o determinata in base a gara, il titolo deve essere valido l'ultimo giorno del mese.

4. L'esportatore deve tenere un registro di controllo contenente le indicazioni seguenti:

a) le diciture necessarie per l'identificazione dei prodotti conformemente all'articolo 3, paragrafo 5;

b) il nome o il numero d'immatricolazione dell'imbarcazione o aeromobile o delle imbarcazioni o aeromobili su cui i prodotti sono stati imbarcati;

c) la data dell'imbarco.

Le indicazioni di cui al comma precedente devono essere iscritte nel registro al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'imbarco. Tuttavia, quando l'imbarco si effettua in un altro Stato membro, le summenzionate indicazioni devono essere iscritte nel registro al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'esportatore deve essere stato informato dell'avvenuto imbarco dei prodotti.

L'esportatore deve inoltre sottoporsi ai controlli che gli Stati membri ritengano necessari e conservare il registro di controllo per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in corso.

5. Gli Stati membri possono decidere che il registro può essere sostituito dai documenti, utilizzati per ciascuna consegna, sui quali le autorità doganali hanno certificato la data d'imbarco.

Articolo 36

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), i prodotti destinati ad essere consumati a bordo degli aeromobili e preparati prima dell'imbarco si considerano preparati a bordo degli aeromobili.

2. Il presente articolo si applica soltanto:

— per le preparazioni del tipo «vassoio per aereo»;

— se l'esportatore fornisce prove adeguate in merito alla quantità, alla natura e alle caratteristiche che i prodotti di base per i quali è chiesta la restituzione presentavano prima della data della preparazione.

3. Il regime del deposito di approvvigionamento di cui all'articolo 38 può essere utilizzato per le preparazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 37

1. Il pagamento della restituzione è subordinato alla condizione che il prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione d'esportazione abbia raggiunto come tale, entro 60 giorni a decorrere dalla data di tale accettazione una delle destinazioni previste dall'articolo 34

2. Nel caso previsto al paragrafo 1 si applica l'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

3. Se, prima di raggiungere una delle destinazioni di cui all'articolo 34, un prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione d'esportazione attraversa territori comunitari diversi da quello dello Stato membro nel cui territorio tale dichiarazione è stata accettata, la prova che un tale prodotto ha raggiunto la destinazione prevista viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87.

Nell'esemplare di controllo devono essere compilate le caselle recanti i numeri 33, 103, 104 ed eventualmente 105. Nella casella 104 vengono apposte le annotazioni del caso.

Articolo 38

1. Gli Stati membri possono anticipare all'esportatore l'importo netto della restituzione, secondo le condizioni particolari previste in appresso, qualora sia fornita la prova che i prodotti sono stati depositati, nel termine di 30 giorni dall'accettazione della dichiarazione d'esportazione, salvo caso di forza maggiore, in locali soggetti a controllo doganale a fini di approvvigionamento nella Comunità:

— delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima, o

— degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie, o

— delle piattaforme di perforazione o di estrazione di cui all'articolo 42.

Tali locali — in appresso denominati «depositi di approvvigionamento» — soggetti a controllo doganale e il depositario devono essere espressamente riconosciuti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

2. Lo Stato membro nel cui territorio si trova il deposito di approvvigionamento concede il riconoscimento soltanto ai depositari e ai depositi che offrono le necessarie garanzie. Il riconoscimento è revocabile.

Il riconoscimento è concesso soltanto ai depositari che s'impegnano per iscritto:

a) ad imbarcare i prodotti, come tali o congelati e/o previo condizionamento, per l'approvvigionamento nella Comunità:

— delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima, o

— degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie, o

— delle piattaforme di perforazione o di estrazione di cui all'articolo 42;

b) a tenere un registro che consenta alle autorità competenti di effettuare i necessari controlli e contenga, in particolare:

— la data di entrata nel deposito di approvvigionamento;

— i numeri dei documenti doganali che accompagnano i prodotti nonché l'indicazione dell'ufficio doganale interessato;

— le diciture necessarie per l'identificazione dei prodotti conformemente all'articolo 3, paragrafo 5;

— la data di uscita dei prodotti dal deposito di approvvigionamento;

— il numero di immatricolazione e, se esiste, il nome delle imbarcazioni o degli aeromobili su cui i prodotti sono stati imbarcati, oppure il nome del deposito successivo;

— la data dell'imbarco;

c) a conservare tale registro per un minimo di tre anni dalla fine dell'anno civile in corso;

d) a sottoporsi alle misure di controllo — segnatamente a quelle periodiche — che le autorità competenti ritengano opportune per accertare il rispetto del presente paragrafo;

e) a pagare gli importi che verranno loro richiesti a titolo di rimborso della restituzione in caso di applicazione dell'articolo 40.

3. L'importo versato all'esportatore in applicazione del paragrafo 1 viene contabilizzato come un pagamento dall'organismo che ha effettuato l'anticipo.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 40, si intende per importo netto della restituzione l'importo della medesima previa detrazione, se del caso, dell'importo compensativo monetario o dell'importo compensativo adesione che devono essere riscossi.

Articolo 39

1. Qualora la dichiarazione d'esportazione sia stata accettata nello Stato membro in cui si trova il deposito di approvvigionamento, al momento dell'entrata in deposito la competente autorità doganale indica, nel documento nazionale che verrà utilizzato per ottenere l'anticipo della restituzione, che i prodotti si trovano nella situazione prevista dall'articolo 38.

2. Qualora la dichiarazione d'esportazione sia stata accettata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il deposito di approvvigionamento, la prova che i prodotti sono stati introdotti in tale deposito è fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87.

Nell'esemplare di controllo devono essere compilate le caselle recanti i numeri 33, 103, 104 ed eventualmente 105. Nella casella 104, la rubrica «altri» è completata con una delle seguenti diciture:

— Depositado con entrega obligatoria para el abastecimiento — aplicación del artículo 38 del Reglamento (CEE) nº 3665/87

— Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering — anvendelse af artikel 38 i forordning (EØF) nr. 3665/87

— Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung — Artikel 38 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87

— Εναποθήκευση με υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασμό — εφαρμογή του άρθρου 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87

— Deposit in warehouse, compulsory supply for victualling — Article 38 of Regulation (EEC) No 3665/87

— Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l'avitaillement — application de l'article 38 du règlement (CEE) n° 3665/87

— Deposito to con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento — applicazione dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87

— Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen — toepassing van artikel 38 van Verordening (EEG) nr. 3665/87

— Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento — aplicação do artigo 38º do Regulamento (CEE) nº 3665/87.

L'ufficio doganale competente dello Stato membro destinatario conferma l'entrata in deposito nell'esemplare di controllo previa verifica che i prodotti sono stati iscritti nel registro di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 40

1. Qualora si constati che un prodotto introdotto in un deposito di approvvigionamento non ha avuto la destinazione prescritta o non è più in grado di raggiungere tale destinazione, il depositario deve versare, all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il deposito, un importo forfettario.

2. L'importo forfettario di cui al paragrafo 1 è calcolato:

a) determinando l'importo dei dazi all'importazione applicabili ad un prodotto identico all'atto dell'immissione in libera pratica nello Stato membro in cui si trova il deposito;

b) maggiorando del 20 % l'importo ottenuto in conformità della lettera a).

Il tasso da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi all'importazione è:

— il tasso del giorno nel quale il prodotto non ha ricevuto la destinazione prescritta o dal quale non è stato più in grado di raggiungerla, ovvero,

— se questo giorno non può essere determinato, il tasso del giorno in cui è stato constatato il mancato rispetto della destinazione obbligatoria.

3. Se il depositario dimostra che l'importo netto anticipato per il prodotto di cui trattasi è inferiore all'importo forfettario calcolato a norma del paragrafo 2, paga unicamente l'importo netto anticipato, maggiorato del 20 %.

Tuttavia, se l'importo è stato anticipato in un altro Stato membro, la maggiorazione è del 40 %. In tal caso, la conversione è effettuata nella moneta nazionale dello Stato membro in cui si trova il deposito utilizzando il tasso di mercato in vigore il giorno preso in considerazione per il calcolo dei dazi di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. Le perdite registrate durante la permanenza nel deposito e dovute al calo naturale di massa dei prodotti o al condizionamento non formano oggetto del pagamento di cui al presente articolo.

Articolo 41

1. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il deposito di approvvigionamento procedono almeno una volta ogni 12 mesi ad un controllo materiale di prodotti giacenti in tale deposito.

Tuttavia, se l'entrata e l'uscita dei prodotti dal deposito di approvigionamento sono soggette a controllo materiale permanente da parte del servizio doganale, le autorità competenti possono limitare il controllo ad un controllo documentale dei prodotti giacenti nel deposito.

2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il deposito possono autorizzare il trasferimento dei prodotti in un secondo deposito di approvvigionamento.

In tal caso, nel registro del primo deposito è annotata un'indicazione concernente il secondo deposito. Il secondo deposito e il secondo depositario devono essere a loro volta specificamente riconosciuti ai fini dell'applicazione delle norme riguardanti i depositi d'approvvigionamento.

Se i prodotti sono stati sottoposti a controllo nel secondo deposito, il versamento delle somme dovute in caso di applicazione dell'articolo 40 incombe al secondo depositario.

3. Se il secondo deposito non è situato nello stesso Stato membro del primo, la prova che i prodotti sono stati introdotti nel secondo deposito è costituita dalla presentazione dell'originale dell'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87, recante una delle diciture precisate all'articolo 39, paragrafo 2.

L'ufficio doganale competente dello Stato membro destinatario conferma l'entrata in deposito nell'esemplare di controllo previa verifica che i prodotti sono stati iscritti nel registro di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

4. Se, dopo aver sostato in un deposito di approvvigionamento, i prodotti vengono imbarcati in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il deposito, la prova dell'imbarco viene fornita secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

CAPITOLO 2

CASI PARTICOLARI

Articolo 42

1. Per il calcolo del tasso della restituzione da erogare, la fornitura di provviste di bordo:

a) a piattaforme di perforazione o di estrazione, comprese altre unità tecniche che forniscono i relativi servizi sussidiari, situate entro i limiti dello zoccolo continentale cui appartiene la parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di 3 miglia a partire dalla linea di base che serve a misurare la larghezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro

ed

b) effettuata in alto mare a navi da guerra e a navi ausiliarie battenti bandiera di uno Stato membro,

è considerata una consegna ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a).

Per «provviste di bordo» si intendono i prodotti destinati esclusivamente al consumo a bordo.

2. Il disposto del paragrafo 1 è applicabile nel caso che il tasso di restituzione sia superiore al tasso minimo di cui all'articolo 20.

Gli Stati membri possono applicare tali norme a tutte le consegne di provviste di bordo, a condizione:

a) che venga rilasciato un attestato di consegna a bordo.

b) e, nel caso delle piattaforme:

— che la fornitura di cui trattasi si inquadri nei regolari approvvigionamenti della piattaforma in questione, autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro da cui parte il mezzo di trasporto recante le provviste di bordo. Il luogo di carico o il porto d'imbarco, il tipo di natante, ove si tratti di un mezzo di trasporto marittimo, e il tipo di imballaggio o di contenitore devono essere, tranne in casi d'emergenza, quelli cui si ricorre abitualmente per l'approvvigionamento della piattaforma stessa;

— che la persona fisica o giuridica per conto della quale opera il natante o l'elicottero adibito alla consegna delle provviste tenga appositi registri conservati nella Comunità, verificabili in qualsiasi momento e sufficientemente circostanziati per consentire un minuzioso controllo di ogni volo od uscita in mare effettuati.

3. L'attestato di consegna a bordo di cui al paragrafo 2, lettera a), deve recare una descrizione precisa dei prodotti in causa, il nome e/o altri elementi informativi utili per l'identificazione della piattaforma o della nave da guerra o la nave ausiliaria alla quale sono stati forniti i prodotti, nonché la data di consegna. Gli Stati membri possono esigere dati supplementari.

L'attestato dev'essere firmato:

a) per le piattaforme: da una persona alla quale i responsabili della piattaforma abbiano affidato l'incarico di curare gli approvvigionamenti di bordo. Le autorità competenti adottano misure adeguate per garantire l'autenticità dell'operazione. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate;

b) per le navi da guerra: dalle autorità militari.

In deroga al paragrafo 2, nel caso di un'operazione di approvvigionamento di piattaforme, gli Stati membri possono esonerare gli esportatori dalla presentazione dell'attestato di consegna a bordo, qualora si tratti di una consegna:

— che dia diritto a una restituzione di importo inferiore o uguale a 2 500 ECU per esportatore,

— che presenti per lo Stato membro sufficienti garanzie circa l'arrivo a destinazione dei prodotti,

— per la quale sono presentati il titolo di trasporto e la prova di avvenuto pagamento.

In questo caso si applicano le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2.

4. Le competenti autorità dello Stato membro che accorda la restituzione provvedono al controllo dei quantitativi di cui è stata dichiarata la consegna alle piattaforme, verificando i registri dell'esportatore e della persona per conto della quale opera il natante o l'elicottero adibito alla consegna delle provviste. Le medesime autorità si accertano altresì che i quantitativi consegnati in virtù del presente articolo restino nei limiti delle normali necessità del personale di bordo.

Per l'applicazione del primo comma può essere richiesta, se necessario, la collaborazione delle competenti autorità degli Stati membri.

5. Se per l'approvvigionamento di una piattaforma si applica l'articolo 6, occorre compilare la casella 104 dell'esemplare di controllo apponendo nella rubrica «altri» una delle diciture seguenti:

— Suministro para el abastecimiento de las plataformas — Reglamento (CEE) nº 3665/87

— Proviant til platforme — forordning (EØF) nr. 3665/87

— Bevorratungslieferung für Plattformen — Verordnung (EWG) Nr. 3665/87

— Προμήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες — κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87

— Catering supplies for platform — Regulation (EEC) No 3665/87

— Livraison pour l'avitaillement des plates-formes — Règlement (CEE) n° 3665/87

— Provviste di bordo per piattaforma — Regolamento (CEE) n. 3665/87

— Leverantie van boordproviand aan platform — Verordening (EEG) nr. 3665/87

— Fornecimentos para abastecimento de plataformas — Regulamento (CEE) nº 3665/87.

6. Qualora si applichi l'articolo 38, il depositario si impegna ad annotare nel registro di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), dati particolareggiati su ciascuna piattaforma di destinazione, il nome o il numero del natante o dell'elicottero adibito alla consegna e la data di sbarco delle provviste a bordo della piattaforma. Gli attestati di consegna a bordo, di cui al paragrafo 3, lettera a), sono da considerarsi parte integrante di tale registro.

7. Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché venga tenuto un registro dei quantitativi di prodotti di ciascun settore consegnati a piattaforme, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

Articolo 43

1. Ai fini della fissazione del tasso della restituzione da erogare, le consegne per l'approvvigionamento fuori della Comunità sono assimilate alle consegne di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a).

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica a condizione che sia fornita la prova che le merci effettivamente imbarcate corrispondano esattamente a quelle che hanno lasciato il territorio doganale della Comunità a tal fine.

3. a) La prova della consegna diretta a bordo a fini di approvvigionamento è costituita da un documento doganale o da un documento vistato dalle autorità doganali del paese terzo in cui le merci sono state imbarcate; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV.

Esso deve essere compilato in una o più delle lingue ufficiali della Comunità e in una lingua del paese terzo interessato.

Per consegna diretta si intende la consegna a bordo di una nave di un contenitore o di una partita indivisa di prodotti.

b) Se i prodotti esportati non sono oggetto di una consegna diretta e sono sottoposti ad un regime di controllo doganale del paese terzo di destinazione prima di essere consegnati a bordo per l'approvvigionamento, la prova dell'avvenuta consegna a bordo è costituita dai documenti che seguono:

— un documento doganale o un documento vistato dalle autorità doganali del paese terzo che attesti che i prodotti sono stati collocati in un deposito di approvvigionamento e che saranno utilizzati esclusivamente a fini di approvvigionamento ; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV;

e

— un documento doganale o un documento vistato dalle autorità doganali del paese terzo in cui le merci sono state imbarcate che attesti che i prodotti sono stati consegnati a bordo; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV.

c) Qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera a) o alla lettera b), secondo trattino, lo Stato membro può accettare un attestato di consegna a bordo firmato dal capitano o da un altro ufficiale di servizio, recante il timbro della nave.

Qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera b), secondo trattino, lo Stato membro può accettare un attestato di consegna a bordo firmato da un dipendente della compagnia aerea, recante il timbro di quest'ultima.

d) Per essere accettati dagli Stati membri, i documenti di cui sopra devono recare informazioni complete sui prodotti consegnati a bordo e indicare la data della consegna, il numero di immatricolazione e, se esiste, il nome della nave o delle navi, ovvero dell'aeromobile o degli aeromobili. Per verificare che i quantitativi forniti a fini di approvvigionamento corrispondano al normale fabbisogno dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri della nave o dell'aeromobile considerati, gli Stati membri possono chiedere ulteriori informazioni o documenti complementari.

4. La domanda di pagamento deve essere corredata, in tutti i casi, di una copia o fotocopia del documento di trasporto e del documento comprovante l'avvenuto pagamento dei prodotti destinati all'approvvigionamento.

5. I prodotti o le merci sottoposti al regime di cui all'articolo 38 non possono essere utilizzati per le forniture di cui al paragrafo 3, lettera b).

6. L'articolo 19 si applica mutatis mutandis.

7. Il disposto dell'articolo 35 non si applica ai fini del presente articolo.

Articolo 44

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 81/177/CEE, i prodotti agricoli destinati all'isola di Helgoland sono considerati esportati ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al pagamento delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari.

Articolo 45

1. I prodotti che sono riesportati nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma o all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio [1] possono beneficiare di una restituzione solo:

— se la decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, che interverrà ulteriormente, è negativa e

— purché vengano rispettate le altre condizioni relative alla concessione di una restituzione.

2. Se i prodotti sono riesportati nel quadro della procedura di cui al paragrafo 1, nel documento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, è fatto riferimento a tale procedura.

Articolo 46

Per le esportazioni effettuate a destinazione

— delle forze armate di stanza in un paese terzo appartenenti ad uno Stato membro o ad un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri,

— delle organizzazioni internazionali stabilite in un paese terzo e di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, nonché

— delle rappresentanze diplomatiche stabilite in un paese terzo,

e per le quali l'esportatore non può fornire le prove di cui all'articolo 18, paragrafo 1 o 2, il prodotto si considera importato nel pese terzo di stanza o di stabilimento, previa presentazione

a) della prova del pagamento dei prodotti, e

b) di un attestato di presa in consegna rilasciato dalle forze armate, dall'organizzazione internazionale o dalla rappresentanza diplomatica che sono destinatarie del prodotto in questione nel paese terzo.

TITOLO 4

PROCEDURA DI VERSAMENTO DELLA RESTITUZIONE

Articolo 47

1. La restituzione viene versata unicamente su richiesta scritta dell'esportatore dallo Stato membro nel cui territorio è stata accettata la dichiarazione d'esportazione. Gli Stati membri possono prevedere a tal fine un formulario speciale.

2. La pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo della cauzione deve essere presentata, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione.

3. Qualora l'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 6 non venga restituito all'ufficio di partenza o all'organismo centrale entro tre mesi dal rilascio a causa di circostanze non imputabili all'esportatore, quest'ultimo può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza.

I documenti giustificativi che devono corredare tale domanda comprendono:

a) se un esemplare di controllo è stato rilasciato per comprovare che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità:
 — il documento di trasporto, e
 — un documento dal quale risulti che il prodotto è stato presentato a un ufficio doganale di un paese terzo ovvero uno o più dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4;

b) in caso di applicazione degli articoli 34, 42 o 38: una dichiarazione dell'ufficio doganale competente per il controllo della destinazione, nella quale si confermi che sono state rispettate le condizioni affinché detto ufficio apponga il proprio visto sull'esemplare di controllo.

Per la presentazione della prova di equivalenza si applica il disposto del paragrafo 4.

[1] GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

4. Se i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 18 non hanno potuto essere presentati entro il termine indicato al paragrafo 2, sebbene l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli e inoltrarli entro il termine suddetto, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari.

5. La domanda di equivalenza di cui al paragrafo 3, anche se non corredata dei documenti giustificativi, e la domanda di concessione di termini supplementari di cui al paragrafo 4, devono venir presentate entro i termini fissati al paragrafo 2.

6. Qualora si applichi l'articolo 35, la pratica relativa al versamento della restituzione deve essere presentata, salvo forza maggiore, entro i 12 mesi successivi al mese d'imbarco; tuttavia, l'autorizzazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, può imporre all'esportatore l'obbligo di inoltrare la domanda di pagamento entro un termine più breve.

7. I servizi competenti di uno Stato membro possono chiedere la traduzione, nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale paese, di tutti i documenti che figurano nella pratica relativa al versamento della restituzione.

Articolo 48

1. Nei casi in cui sono state soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa comunitaria circa la prova del diritto alla concessione di una restituzione, salvo l'esigenza di rispettare uno dei termini previsti dagli articoli 4, paragarafo 1 e 38, paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni seguenti:

a) la restituzione viene anzitutto ridotta del 15 %. La parte restante, in appresso denominata «restituzione ridotta», viene inoltre diminuita come segue:

b) (i) per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, viene detratto il 5 % della restituzione ridotta, o

(ii) per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 38, paragrafo 1, viene detratto il 10 % della restituzione ridotta.

2. a) Quando la prova dell'adempimento di tutte le esigenze stabilite dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all'articolo 47, paragrafi 2, 4 e 5 la restituzione da versare è pari all'85 % dell'importo pagabile ove ricorressero tutti i requisiti.

b) Se la prova è fornita entro 6 mesi dallo scadere dei termini di cui all'articolo 47, paragrafi 2, 4 e 5 ma è stato superato il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o all'articolo 38, paragrafo 1 la restituzione da versare viene ridotta dapprima a norma del paragrafo 1 e ulteriormente del 15 % dell'importo pagabile ove fossero stati rispettati tutti i termini.

3. a) Se una restituzione è stata pagata in anticipo in conformità dell'articolo 22 e il termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 1 non è stato rispettato, la cauzione incamerata è pari:

— all'importo della riduzione fissato a norma del paragrafo 1,

— l'importo di tale riduzione è maggiorato del 15 %.

La parte residua della cauzione viene svincolata.

b) Se una restituzione è stata pagata in anticipo in conformità dell'articolo 22 e è stata addotta la prova dell'osservanza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria entro i sei mesi successivi ai termini di cui all'articolo 47, paragrafi 2, 4 e 5 viene restituito un importo corrispondente all'85 % della cauzione.

c) Se nel caso previsto dalla precedente lettera b) non è stato, inoltre, osservato il termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, viene restituito l'importo seguente:

— un importo pari a quello restituito a norma della lettera b),

— previa detrazione dell'importo della cauzione incamerata a norma della lettera a).

4. La restituzione totale perduta non può superare l'importo integrale della restituzione che sarebbe stato versato se tutte le esigenze fossero state adempiute.

TITOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

— immediatamente, i casi in cui si applica l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a); la Commissione ne informa gli altri Stati membri;

— il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno, i quantitativi di prodotti che, nel corso del semestre precedente, sono stati oggetto di applicazione dell'articolo 43, nonché degli importi versati ai sensi del paragrafo 3, lettera b), di detto articolo. La Commissione ne informa gli altri Stati membri;

— il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno, un compendio per ciascun settore dell'organizzazione comune dei mercati, nel quale sono indicati il numero di casi in cui si è applicato l'articolo 47, paragrafo 3, la causa — se nota — della mancata restituzione dell'esemplare di controllo, i quantitativi interessati, l'entità delle relative restituzioni, nonché le caratteristiche degli elementi considerati equivalenti.

Articolo 50

1. I regolamenti (CEE) n. 2730/79, (CEE) n. 798/80 della Commissione [1], (CEE) n. 2570/84 della Commissione [2] e (CEE) n. 2158/87 della Commissione [3] sono abrogati.

Essi continuano tuttavia ad applicarsi alle esportazioni per le quali le dichiarazioni d'esportazione o, in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 565/80, le dichiarazioni di pagamento sono state accettate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In tutti gli atti comunitari, i richiami ai regolamenti (CEE) n. 2730/79, n. 798/80, n. 2570/84 e n. 2158/87 o ai loro articoli sono da intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli.

La tabella di concordanza degli articoli figura nell'allegato I.

Articolo 51

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Tuttavia, l'articolo 28, paragrafo 6, è applicabile soltanto a decorrere dal 1° marzo 1988.

Gli articoli 33 e 48 si applicano anche alle esportazioni previste all'articolo 50, paragrafo 1, seconda frase, le cui pratiche sono ancora aperte alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.
(2) GU n. L 241 dell'11. 9. 1984, pag. 5.
(3) GU n. L 202 dell'23. 7. 1987, pag. 28.

ALLEGATO I

TABELLA DI CONCORDANZA

Presente regolamento	Regolamento (CEE) n. 2730/79
Articolo 1	Articolo 1 paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 24, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 6	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 4	Articolo 9
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 6	Articolo 11
Articolo 7	Articolo 12
Articolo 8	Articolo 13
Articolo 9	Articolo 13 bis
Articolo 10	Articolo 14
Articolo 11	Articolo 18
Articolo 12	Articolo 19
Articolo 13	Articolo 15
Articolo 14	Articolo 16
Articolo 15	Articolo 17
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 24, paragrafo 1
Articolo 17	Articolo 20, paragrafi 1 e 2
Articolo 18	Articolo 20, paragrafi dal 3 al 6
Articolo 19	Articolo 23
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 21, paragrafi 1 e 4
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 20, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafo 3
Articolo 21	Articolo 22, paragrafi 2 e 3, Articolo 24 paragrafo 3
Articolo 22	Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 23	Articolo 25, paragrafi 2 e 4
	Regolamento (CEE) n. 798/80
Articolo 24	Articolo 1
Articolo 25	Articolo 2
Articolo 26	Articolo 3
Articolo 27, paragrafi 1 e 2	Articolo 4, paragrafi 1 e 3
Articolo 27, paragrafi 3 e 4	Articolo 3 bis, paragrafi 1 e 2
Articolo 27, paragrafo 5	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 28, paragrafi 1 e 2	Articolo 4, paragrafi 2 e 3
Articolo 28, paragrafi 3 e 4	Articolo 4, paragrafi 4 e 5
Articolo 28, paragrafo 5	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 29	Articolo 6
Articolo 30	Articolo 5
Articolo 31	Articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4
Articolo 32	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 33	Articolo 9; 10
	Regolamento (CEE) n. 2730/79
Articolo 34	Articolo 5
Articolo 35	Articolo 6
Articolo 36	Articolo 7
Articolo 37, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 38	Articolo 26
Articolo 39	Articolo 27
Articolo 40	Articolo 28
Articolo 41	Articolo 29
Articolo 42	Articolo 19 ter
Articolo 43	Articolo 19 quater

Presente regolamento	**Regolamento (CEE) n. 2158/87**
Articolo 45	Articolo 19 bis
Articolo 46	Regolamento (CEE) n. 2570/84
	Regolamento (CEE) n. 2730/79
Articolo 47, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 47, paragrafo 2	Articolo 31, paragrafo 1
Articolo 47, paragrafo 3	Articolo 30, paragrafo 2
Articolo 47, paragrafo 4	Articolo 31, paragrafo 2
Articolo 47, paragrafo 6	Articolo 31, paragrafo 3
Articolo 47, paragrafo 7	Articolo 31, paragrafo 4
Articolo 48	—
Articolo 49	Articolo 10, paragrafo 3; articolo 26, paragrafo 5; Articolo 19 quater, paragrafo 7; articolo 30, paragrafo 3
Articolo 50	Articolo 40
Articolo 51	Articolo 41
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV

ALLEGATO II

Esportatore (traduzione)

Destinatario (traduzione)

CERTIFICATO DI SDOGANAMENTO
(traduzione)

Specie, n. e data del documento di esportazione
(traduzione)

Specie e data del documento di trasporto
(traduzione)

Paese d'esportazione
(traduzione)

Paese di destinazione
(traduzione)

Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci (traduzione)	Massa lorda (kg) (traduzione)	Quantità netta (1) (traduzione)

VISTO DELLA DOGANA DEL PAESE DI IMMISSIONE IN CONSUMO
(traduzione)

Si certifica che le merci suindicate sono state sdoganate per l'immissione in consumo.
(traduzione)

Osservazioni della dogana (traduzione):

Luogo (traduzione):

Data (traduzione)

Firma e timbro della dogana
(traduzione)

(1) Kg o altra unità di misura.

ALLEGATO III

ELENCO DEI PAESI TERZI CHE SUBORDINANO IL TRASFERIMENTO FINANZIARIO ALL'IMPORTAZIONE DEL PRODOTTO, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2, LETTERA D)

Algeria
Burundi
Cile
Guatemala
Guinea equatoriale
Islanda
Kenya
Lesotho
Malawi
Malta
Saint Lucia
Senegal
Tanzania
Ungheria

1. Esportatore (Nome, indirizzo completo, Stato membro)
(traduzione)

CERTIFICATO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE NAVI E DEGLI AEROMOBILI NEI PAESI TERZI

(traduzione)

2. Deposito di approvvigionamento (Nome, indirizzo completo, paese terzo)
(traduzione)

Nota (traduzione):

Il presente formulario deve essere compilato a macchina o a mano in maniera leggibile e indelebile
(traduzione)

3. Stato membro d'esportazione
(traduzione)

4. Paese di destinazione
(traduzione)

5. Nome e bandiera della nave (traduzione)

o numero di immatricolazione dell'aeromobile
(traduzione)

6. Tipo, numero e data del documento di esportazione
(traduzione)

rilasciato dall'ufficio doganale
(traduzione)

7. Tipo e data dei documento di trasporto
(traduzione)

8. Marchi e numeri, quantità e natura dei colli — Designazione delle merci (traduzione)	9. Massa lorda (kg) (traduzione)	10. Quantità netta (1) (traduzione)

11. VISTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI DEL PAESE IN CUI L'APPROVVIGIONAMENTO HA LUOGO
(traduzione)

Si certifica che le merci sopra indicate
(traduzione)

A. sono state consegnate a bordo della nave o dell'aeromobile indicati nella casella 5 (2)
(Traduzione)

B. si trovano nel deposito figurante nella casella 2 e saranno utilizzate esclusivamente a fini di approvvigionamento (2)
(traduzione)

Osservazioni
(traduzione):

Lugo e data (traduzione):

Firma e timbro delle autorità doganali
(traduzione)

(1) Chilogrammo od altra unità di misura (traduzione).
(2) Cancellare la dicitura non applicabile (traduzione).